

ACC 10000/146/104

L.S.C /421 (N)

COLLECTIVE AGREEMENTS - MACERATA

MAR. - AP. 1945

COLLECTIVE AGREEMENTS - MACERATA

MAR. - AP. 1945

Il 22 marzo 1945 in Macerata presso la sede provvisoria della
Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata tra l'Asso-
ciazione degli Industriali della Provincia di Macerata rappresentata dal
Presidente Avv. Cervigni Vittorio e la Camera Confederale del Lavoro
rappresentata dal Segretario Giapponesi Francesco, ass. stito dal Comi-
tato Direttivo della Legge Carpenterieri di Civitanova Marche Sig. Censi
Iovanni, Stronati Merisio, in riferimento ad attuazione dell'accordo di
massima stipulato in Roma il 24/2/1945 tra la Confederazione Generale della
Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro si è
stipulato il presente accordo salariale da Maera valere per le maestranze
addette ai cantieri navali della Provincia di Macerata:

1°) E' istituita, in aggiunta a quella esistente disciplinata dal Decreto
Legislativo Luogotenenziale 2/II/1944 n. 303, una ulteriore indennità a
favore degli operai addetti ai cantieri navali denominata "NUOVO CAROVITA".
2°) Pertanto le paghe da corrispondersi ai lavoratori addetti ai cantieri
navali della Provincia sono le seguenti:

	1940 paga-base	ind. carov.	nuovo-carov.	Totale
CARPENTIERI SPECIALIZZATI	105	30	105	240
"				
QUALIFICATI	98	30	92	220
(Falegnai, fabbri)				
MANOVALI DI I CATEGORIA	75	30	95	210
"				
"	75	30	90	195
"				
GIOVANI PROVENIENTI DALL'ALPREME				
DISTATO DAI 18 AI 20 ANNI	65	30	85	200
DAI 16 AI 18 ANNI	72	20	28	120
DAI 14 AI 16 ANNI	65	20	" =	85

3°) Si dà atto che nella stipulazione del presente accordo le parti hanno
tenuto presente l'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione
del prezzo politico del pane, constatando l'inopportunità di stabilire una
speciale indennità di caro-pane.

4°) Il detto "NUOVO CAROVITA" è riferito all'indennità di caro-vita pre-
viste del Decreto Legislativo Luogotenenziale 2/II/1944 n. 303 per quanto
riguarda la non assoggettabilità alle trattative o pagamenti di quote di
carattere sociale di qualsiasi natura e ciò in conformità di quanto previsto
in materia tra le Confederazioni Generali in data 24/2/1945.

5°) Con la fissazione del "NUOVO CAROVITA" si intendono assorbiti gli accor-
ti salariali concessi spontaneamente dalle ditte in attesa della stipulazio-
ne del presente accordo.

6°) Per gli apprendisti di prima assunzione di età dai 14 ai 16 anni si con-
viene che per i primi sei mesi la paga suddetta venga ridotta a L. 50

giornaliere complessive.

7°) Le eventuali controversie che sorgessero per l'applicazione del pre-
sente accordo saranno esaminate dalle Organizzazioni contrattanti per il

tentativo di amichevole conciliazione.

8°) La Camera Confederale del Lavoro inoltrerà le denunce

nessi stipulato in Roma il 24/2/1945 tra la Confederazione Generale della
Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro si è
stipulato il presente accordo saleriale da allora valere per le maestranze
addette ai cantieri navali della Provincia di Macerata:

1°) E' istituita, in aggiunta a quella esistente disciplinata dal Decreto
Legislativo Luogotenenziale 2/11/1944 n. 301, una ulteriore indennità a
favore degli operai addetti ai cantieri navali denominata "NUOVO CAROVITA".
2°) Pertanto le paghe da corrispondersi ai lavoratori addetti ai cantieri
navali della Provincia sono le seguenti:

	1940 paga-base	ind. carov.	nuovo-carov.	Totale
CARPENTIERI SPECIALIZZATI	105	30	105	240
" QUALIFICATI				
(Falegnani, Ebbrai)	98	30	92	220
MANOVALI DI I CATEGORIA	75	30	95	210
5 3 2	75	30	90	195
GIOVANI PROVENIENTI DALL'APPRENTA-				
DISTATO DAI 18 AI 20 ANNI	85	30	85	200
DAI 16 AI 18 ANNI	72	20	28	120
DAI 14 AI 16 ANNI	65	20	" =	85

3°) Si dà atto che nella stipulazione del presente accordo le parti hanno
tenuto presente l'aumento del costo delle vite derivante dall'abolizione
del prezzo politico del pane, constatando l'inopportunità di stabilire una
speciale indennità di caro-pane.

4°) Il detto "NUOVO CAROVITA" è parificato all'indennità di caro-vita pre-
vista del Decreto Legislativo Luogotenenziale 2/11/1944 n. 301 per quanto
riguarda la non assoggettabilità alle trattenute o pagamenti di quote di
carattere sociale di qualsiasi natura e ciò in conformità di quanto previsto
in materia tra le Confederazioni Generali in data 24/2/1945.

5°) Con la fissazione del "NUOVO CAROVITA" si intendono assorbita e la accor-
ti salariali concessi spontaneamente dalle ditte in attesa della stipulazio-
ne del presente accordo.

6°) Per gli apprendisti di prima assunzione età dai 14 ai 16 anni si cor-
viene che per i primi sei mesi la paga suddetta venga ridotta a L. 50
giornaliere complessive.

7°) Le eventuali controversie che sorgessero per l'applicazione del pre-
senze accordo saranno esaminate dalle Organizzazioni contrattanti per il
tentativo di amichevole conciliazione.

Ad tale scopo la Camera Confederale del Lavoro inoltrerà le denunce
di controversie all'Associazione Industriali.

8°) Il presente accordo entra in vigore con il 12 marzo 1945 e può es-
sere disdetto dalle parti contraenti a mezzo di lettere raccomandate
con preavviso di 15 giorni.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

R.to Avv. Cervigni

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

R.to Giapponesi Francesco

Workers Attached To Shipyards
 2

Translation Baldazzi
 (SUMMARY)

/js

Labour agreement stipulated on March 22nd 1945 between the Manufacturers Association of the Macerata province and the respective Confederal Labour Chamber, to be valid for all workers in the employ of the shipyards of the Macerata province:

1. - A new "carovita" indemnity is established, in addition to that already existing under the Lieutenantcy Decree Law of 2.11.1944, N° 303.

2. - In conformity with the above, the wages to be paid to the ship building workers are the following:

	<u>Basic pay</u>	<u>Carovita indemnity</u>	<u>New Carovita indemnity</u>	<u>TOTAL</u> =====
Specialized carpenters	105	30	105	240
Qualified " (joiners and blacksmiths)	98	30	92	220
Labourers 1st Category	75	30	95	210
Labourers 2nd "	75	30	90	195
Young workers 18-20 years coming from apprenticeship	85	30	85	200
" 16-18 years	72	20	28	120
" 14-16 years	65	20	--	85

3. - There will not be a special caro-pane indemnity.

4. - The new carovita indemnity is equalized to the carovita indemnity contemplated by the Lieutenantcy Decree of 2.11.1944, N° 303, in so far as it is not subject to deductions or to payment of contributions of a social character, in conformity with the agreement stipulated between the two General Confederations on 24.2.45.

5. - The new carovita absorbs the wage advances paid by the Firms, pending stipulation of the present agreement.

6. - For young apprentices of age from 14 and 16 years, employed for the first time, it is agreed upon that during the first six months of their employ, the above mentioned pay will total 50 - lire per day.

7. - Controversies, if any, concerning the application

of this agreement, will be considered by the contracting parties with the purpose of reaching a friendly conciliation.

8. - The present agreement becomes effective on 12 March 1945, and it can be disaffirmed by the contracting parties upon 15 days forewarning by registered letter.

870

Translation Latorraca

Metal Mechanical
/of Workers

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

16 April 1945

SUBJECT: Wage agreements concerning construction
and shipyard workers.

TO : Mr. W.H. Braine
Director, Labour Sub-Commission

Attached herewith is a copy of the wage
agreements made between the Confederal Labour
Chamber of Macerata and the local Industrial
Association concerning the following categories
of workers:

- metal mechanical industry*
- 1) Constroction and building workers
 - 2) Workers attached to shipyards.

signed
LIZZADRI - GRANDI

869

Summary by Baldazzi

/js

Labour agreement stipulated between the Manufacturers Association of Macerata province and the Confederal Labour Chamber of the same province, to be valid for all workers in the employ of metal-mechanical industries.

1) - A new carovita indemnity is established in addition to that already existing under the Legislative Lieutenantcy Decree of 2.11.1944, N°303.

2) - Therefore the wages to be paid to the workers employed with the metal-mechanical plants of Civitanova, will be as follows:

	<u>Basic pay</u>	<u>Carovita Indemnity</u>	<u>New carovita indemnity</u>	<u>TOTAL</u>
Specialized workers	105	30	105	240
Qualified "	98	30	92	290
Common "	98	30	82	210
Labourers "	85	30	80	195
Boys from 16 to 18 years	72	20	28	120
" " 14 to 16	59	15	6	80
Apprentices	29,50	7,50	3	40

The maximum length of apprenticeship will be two years

For all other communes of the same province

Specialized workers	105	30	81	216
Qualified worker	98	30	70	198
Common "	98	30	61	189
Labourer	85	30	61	176
Boy from 16 to 18 years	72	20	16	108
" " 14 " 16 "	59	15	2	76
Apprentice	27	7,50	1,50	36

Maximum length of apprenticeship : two years.

The apprentice is entitled to receive a wage increase at the expiration of the 6th month of his employ, and afterwards further increases every three months, by passing a special examination.

3) - As a consequence of this agreement there will not be a "caro pane" indemnity.

4) - The new carovita indemnity is equalized to the carovita indemnity contemplated by the Lieutenantcy Decree of 2.11.1944 N° 303, in so far as it is not subject to deductions and to payment of contributions of a social character, in conformity with the agreement stipulated between the two General Confederations on 24.2.1945.

5) - The new carovita indemnity absorbs the wage advances paid by the Firms, pending stipulation of the present agreement.

6) - Controversies, if any, concerning the application of the present decree will be considered by the contracting organizations with the purpose of reaching a conciliatory settlement.

7) - The present agreement becomes effective on the 12th of March 1945, and it can be disaffirmed upon a 15 days forewarning by registered letter.

867

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio Segreteria

Prot. N. 6318 Ba/sa

Allegati N. 2

OGGETTO: Accordi salariali : lav.edili e
add.cantieri navali. -Macerata.

ROMA, li _____
VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2-3-4

194

Lsc/203

A Mister WILLIAM BRAINE
Direttore Sottocommissione Alleata Lavoro
ROMA

Rimettiamo qui allegata copia degli accordi salariali
stipulati fra la Camera Confederale del Lavoro di Macerata e
l'Associazione Industriali locale per le seguenti categorie di
lavoratori :

- 1)- Edili
- 2)- Addetti cantieri navali.

Distinti saluti.



866

Addì 22 marzo 1945 in Macerata presso la sede provvisoria della Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata, tra la Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata rappresentata dal suo Presidente avv. Cervigni Vittorio e La Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Macerata rappresentata dal Segretario Diapponesi Francesco, assistiti dal Sig. Borraccetti Mariand, Segretario della Commissione interna degli operai della S.A. Cecchetti di Civitanova Marche e dai componenti della Commissione stessa Sig. Mezzabotta Giovanni, Scoponi Florindo, Recchioni Mariand, Sartori Giuseppe, in riferimento ed attuazione dell'accordo di massima stipulato in Roma il 24/2/45 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro si è stipulato il presente accordo salariale da valere per le maestranze addette all'Industria Metalmeccanica in Provincia di Macerata:

1°) È istituita, in aggiunta a quella esistente disciplinata dal Decreto legislativo Luogotenenziale 2/11/1944 n. 303 una ulteriore indennità a favore degli operai metalmeccanici denominata "NUOVO CAROVITA".

2°) Pertanto le paghe da corrispondersi ai lavoratori meccanici, dipendenti da ditte industriali della categoria aventi lo stabilimento del Comune di Civitanova sono le seguenti:

	paga-base	ind. carov.	nuovo-carov.	Totale
OPERAI SPECIALIZZATI	105	30	105	240
" QUALIFICATI	98	30	92	220
" COMUNI	92	30	82	210
MANOVALI	85	30	80	195
RAGAZZI DAI 16 AI 18 ANNI	72	20	38	130
RAGAZZI DAI 14 AI 16 ANNI	59	15	6	80
APPRENDISTI	39.50	7.50	3	40
APPRENDISTATO avrà la durata massima di due anni				

PER GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA			
OPERAI SPECIALIZZATI	105	30	81
OPERAI QUALIFICATO	98	30	70
" COMUNE	92	30	61
MANOVALE	85	30	60
RAGAZZI DAI 16 AI 18 ANNI	72	20	40
RAGAZZI DAI 14 AI 16 ANNI	59	15	3
APPRENDISTI	27	7.50	1.50
APPRENDISTATO AVRÀ LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI.			

L'apprendista peraltro avrà diritto ad ottenere uno scatto di salario solo scadere del sesto mese dall'assunzione e successivamente ogni tre mesi in seguito ad apposito esente dal medesimo richiesto. 3°) Si dà atto che nella stipulazione del presente accordo le parti hanno tenuto presente l'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane, constatando l'inopportunità di stabilire una speciale indennità di caropane.

il 24/2/45 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro si è stipulato il presente accordo salariale da valere per le maestranze addette all'Industria Metalmeccanica in Provincia di Macerata:

1°) E' istituita, in aggiunta a quella esistente disciplinata dal Decreto legislativo Luogotenenziale 2/11/1944 n. 303 una ulteriore indennità a favore degli operai metalmeccanici denominata "NUOVO CAROVITA".

2°) Pertanto le paghe da corrispondersi ai lavoratori meccanici, dipendenti da ditte industriali della categoria aventi lo Stabilimento del comune di Civitanova sono le seguenti:

	paga-base	ind. carov.	nuovo-carov.	Totale
OPERAI SPECIALIZZATI	105	30	105	240
" QUALIFICATI	98	30	92	220
" COMUNI	93	30	82	210
MANOVALI	85	30	80	195
RAGAZZI DAI 16 AI 18 ANNI	72	20	28	120
RAGAZZI DAI 14 AI 16 ANNI	59	15	6	80
APPRENDISTI	39.50	7.50	3	40
APPRENDISTATO avrà la durata massima di due anni				

PER GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA

OPERAI SPECIALIZZATI	105	30	81	316
OPERAI QUALIFICATO	98	30	70	198
" COMUNE	98	30	64	189
MANOVALI	85	30	64	178
RAGAZZI DAI 16 AI 18 ANNI	72	30	30	108
RAGAZZI DAI 14 AI 16 ANNI	59	15	2	76
APPRENDISTI	27	7.50	1.50	38
APPRENDISTATO AVRÀ LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI.				

L'apprendista peraltro avrà diritto ad ottenere uno scatto di salario allo scadere del sesto mese dall'assunzione e successivamente ogni tre mesi in seguito ad apposito esame del medesimo richiesto.

3°) Si dà atto che nella stipulazione del presente accordo le parti hanno tenuto presente l'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane, constatando l'inopportunità di stabilire una speciale indennità di caropane.

4°) Il detto NUOVO CAROVITA è parificato all'indennità di carovita prevista dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 2/11/1944 n. 303 per quanto riguarda la non assoggettabilità alle trattenute e pagamenti di quote di carattere sociale di qualsiasi natura e ciò in conformità di quanto previsto in materia tra le Co. federazioni generali in data 24/2/1945.

./.

5°) Con la fissazione del NUOVO CAROVITA si intendono assorbiti gli acconti salariali concessi spontaneamente dalle Ditte in attesa della stipulazione del presente accordo.

6°) Le eventuali controversie che sorgessero per l'applicazione del presente accordo saranno esaminate dalle Organizzazioni contraenti per il tentativo di amichevole conciliazione. A tale scopo la Camera Confederale del lavoro inoltrerà le denunce di controversia all'Associazione Industriali.

7°) Il presente accordo entra in vigore con il 12 marzo 1945 e può essere disdetto dalle parti contraenti, a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
PROVINCIA DI MACERATA

F.to AVV. Vittorio Carvigni

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO MACERATA
F.to Ciapponesi Francesco

COMMISSIONE ITALIANA DITTA CECCHETTO
F.to

Borraccetti Mariano
Scoponi Florindo
Mezzabotta Giovanni
Sartori Giuseppe

